



COMUNE DI ARICCIA

PROVINCIA DI ROMA

Ufficio proponente: AREA II°-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Del 27/06/2013 N° 31

OGGETTO: TARES – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Cap. _____ Competenza Residui Somma stanziata (+) €.
Variazione in aumento (+) €.
Variazione in diminuzione (+) €.
Somme già impegnate (+) €.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

A T T E S T A

Somma disponibile €.

come nel prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva

spesa di €.

Il Responsabile di Area

Data _____

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*
- 2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.*
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
- 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** dell'atto il seguente parere:

Ariccia, li _____

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Fortini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto il seguente parere:

Ariccia, li _____

IL DIRIGENTE

L'ASSESSORE AL RAMO O IL SINDACO

VISTO

L'ASSESSORE O IL SINDACO

Ariccia, li _____

In continuazione di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO E RICHIAMATO l'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, secondo il quale, *“a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”*;

VISTO l'art. 14 – comma 46 – del medesimo decreto che dispone, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Ariccia il previgente regime di prelievo T.I.A. afferente la gestione del ciclo dei rifiuti, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14 – comma 45 – del D.L. n.201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52 – commi 1 e 2 – del D.Lgs n.446/1997 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53 – comma 16 – della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art. 27 – comma 8 – della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1 – comma 381 – della legge 24/12/2012, n.228, come modificato dall'art.10 – comma 4-quater – della legge n.64/2013, che ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 14 – comma 22 – del D.L. n.201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 – comma 15 – del D.L. n.201/2011 a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 – comma 2 – del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52 – comma 2 – terzo periodo – del decreto legislativo n.446/1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.44 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n.446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi oltre che quanto espressamente disposto dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

CONSIDERATO

- che la proposta del regolamento in oggetto è stata posta all'esame dalla competente Commissione Consiliare bilancio, patrimonio, organizzazione personale, qualità dei servizi e rapporti con i cittadini nella seduta del 13/06/13, seduta poi aggiornata in detta sede alla successiva giornata del 19/06/13, nella quale è venuto a mancare il numero legale;
- che copia della proposta di regolamento è stata comunque consegnata in copia ai componenti della commissione presenti nella seduta del 19/06/13;

ACQUISITO altresì il parere favorevole sul regolamento in oggetto espresso dall'Organo di revisione economico – finanziaria, ai sensi dell'art.239 – comma 1 – lettera b – sub. 7) – del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 – comma 2 – del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto l'esito favorevole della votazione;

CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 31 del 27/06/2013

DELIBERA

- approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e ss.mm.ii., composto di n.44 articoli e relativi allegati, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2013, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52 – comma 2 – del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii. e dell’articolo 53 – comma 16 – della legge n. 388/2000;
- dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- rendere nota l’avvenuta approvazione del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica dello stesso sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 52 – comma 2 – secondo periodo – del D.Lgs. n.446/1997 e ss.mm.ii., oltre che mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione “regolamenti” ed all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.